

COMUNICAZIONE UIF 1 AGOSTO 2016

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2007 – OPERATIVITÀ OVER THE COUNTER CON SOCIETÀ ESTERE DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Negli ultimi anni si è realizzata una rapida crescita dei c.d. mercati *over the counter*, sedi di negoziazione di titoli diverse dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione, caratterizzate dalla mancanza di regole organiche sul sistema degli scambi; le dimensioni di tali mercati sono divenute sempre più significative.

Le quotazioni dei titoli negoziati nei mercati OTC sono determinate dall'incontro tra domanda e offerta; tipica di queste sedi di negoziazione è la spiccata volatilità del valore di mercato dei titoli, con rilevanti oscillazioni dei prezzi anche nell'arco della stessa giornata.

La scarsa trasparenza nel meccanismo di formazione dei prezzi, la presenza di scambi aventi a oggetto titoli non standardizzati¹ nonché gli ingenti volumi movimentati, espongono tali mercati al rischio di manipolazioni dei prezzi per finalità illecite. Il Moneyval e il GAFI, rispettivamente nel 2008 e nel 2009, hanno rilevato che i mercati OTC richiedono una più attenta valutazione del rischio di riciclaggio rispetto ai mercati regolamentati².

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha condotto approfondimenti su anomale transazioni in strumenti finanziari effettuate *over the counter* da intermediari residenti con società estere di intermediazione mobiliare; gli intermediari residenti possono assumere in tali ambiti il ruolo di:

- controparte in operazioni di compravendita di strumenti finanziari, in conto proprio o per conto di terzi;
- prestatore del servizio di compensazione, attraverso conti intestati alle società estere di intermediazione mobiliare, sui quali transitano le operazioni di regolamento connesse con le compravendite in strumenti finanziari concluse da tali società estere.

Sono emerse operatività potenzialmente anomale riconducibili alle seguenti fattispecie:

- movimentazioni poste in essere dalla clientela al fine di trasferire all'estero fondi di pertinenza ovvero, nei casi più gravi, disponibilità sottratte mediante artifici o raggiri a terzi, tra cui enti pubblici, fondazioni o enti morali;

¹ Spesso si tratta di titoli derivati o *warrant* i cui sottostanti sono titoli liquidi o illiquidi.

² Cfr. Moneyval, *Use of securities in money laundering schemes*, 2008; FATF, *Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector*, 2009.

- comportamenti infedeli dei dipendenti degli intermediari in danno delle società di appartenenza o della relativa clientela³.

Le analisi condotte hanno permesso di individuare alcuni indici di detta anomala operatività che assumono rilevanza ai fini della collaborazione attiva; l'identificazione e la valutazione di tali indici possono consentire agli intermediari residenti di prevenire, oltre al rischio di riciclaggio, anche altre forme di rischio. D'altro canto, i presidi già esistenti presso i soggetti obbligati orientati al controllo dell'attività in trattazione ben si prestano a essere utilizzati per favorire la collaborazione attiva.

In particolare, è emerso che, sul piano soggettivo, le transazioni anomale *over the counter* sono state poste in essere con società estere aventi talune caratteristiche ricorrenti, specie per quanto riguarda l'area geografica di provenienza o di operatività prevalente, gli assetti proprietari e il regime di controllo cui sono sottoposte. Sotto il profilo oggettivo, rileva l'attività di intermediazione in strumenti finanziari sovente illiquidi caratterizzati da un volume ridotto di emissione, a volte con cedole aventi strutture di indicizzazione complesse. Ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dalla circostanza che controparte nelle operazioni è un ente pubblico.

Per agevolare le valutazioni relative all'adempimento degli obblighi segnaletici, si fornisce, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni, l'accluso schema recante anomalie nell'operatività con società estere di intermediazione mobiliare che possono risultare funzionali al riciclaggio di disponibilità di origine illecita.

Gli intermediari bancari e finanziari sono chiamati a svolgere un costante e attento monitoraggio delle transazioni *over the counter* poste in essere con dette società, con particolare riguardo agli elementi qualificanti tali transazioni riportati nel seguente allegato.

Si rammenta che, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati nello schema non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, ove possibile prima di dar corso alla loro esecuzione.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, diffondere con le modalità più idonee le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette nel settore in trattazione.

³ Tale fenomeno può essere collegato al conseguimento, da parte delle società estere, di margini inusualmente elevati di guadagno derivanti da compravendite concordate con *trader* infedeli in danno dell'intermediario residente o di suoi clienti e al successivo trasferimento all'estero di tali disponibilità, con possibile ripartizione dei guadagni sempre all'estero.

Operatività *over the counter* con società estere di intermediazione mobiliare

Nell'operatività *over the counter* con società estere di intermediazione mobiliare i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette valutano la ricorrenza dei seguenti fattori ai fini dell'espletamento degli obblighi di collaborazione attiva di cui al d.lgs. n. 231/2007.

1. Profilo oggettivo

Sotto il profilo oggettivo, le anomalie possono emergere da alcuni elementi qualificanti delle transazioni analizzate, quali prezzo, quantità e controvalore, spesso a cifra tonda, nonché modalità di negoziazione e tipologia di controparte. In tale quadro, può assumere rilevanza anche l'entità delle commissioni, specie se inusualmente elevate, applicate dall'intermediario residente per la tenuta dei conti e per porre in essere le operatività indicate.

Nel caso del servizio di compensazione delle operazioni in strumenti finanziari, l'assenza di alcuni dati e informazioni condiziona la capacità dell'intermediario di individuare eventuali anomalie. Non sempre sono noti, ad esempio, le controparti di negoziazione delle società estere di intermediazione mobiliare ovvero i prezzi in base ai quali le parti hanno concluso la compravendita (cd. compensi franco valuta). In ogni caso, ai fini della valutazione del sospetto, gli intermediari verificano la correttezza di tutti gli elementi informativi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.

Tra i fattori oggettivi di rischio si annoverano:

- 1.1 transazioni relative a strumenti finanziari che presentano margini eccezionalmente elevati tra prezzo di acquisto e di vendita, eseguite con controparti ricorrenti nella stessa giornata o in date molto ravvicinate. In particolare, sono state rilevate operazioni in cui le società estere scambiano con la medesima controparte, nella stessa giornata o in date molto ravvicinate, la stessa quantità nominale del medesimo titolo, con differenziali di prezzo/controvalore tra le operazioni di acquisto e quelle di vendita particolarmente rilevanti;
- 1.2 molteplici operazioni di acquisto e vendita su uno o più titoli, in cui le transazioni, che singolarmente considerate si chiudono in perdita, sono sistematicamente compensate da altre in forte guadagno, con un risultato netto complessivo a fine giornata sempre positivo, spesso a cifra tonda;
- 1.3 operazioni ripetute e concentrate nei confronti di una medesima controparte o di controparti ricorrenti anche per differenziali di prezzo contenuti, ma su volumi complessivamente significativi di strumenti finanziari scambiati;
- 1.4 regolamento delle compravendite *over the counter* di titoli oggetto di quotazione in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione a prezzi notevolmente differenti da quelli determinati su detti mercati o sistemi nelle stesse date di negoziazione;
- 1.5 interposizione apparentemente non giustificata delle società estere di intermediazione mobiliare in fase di collocamento di strumenti finanziari tra la banca acquirente e la banca capofila che dirige e coordina il consorzio di collocamento;

- 1.6 ripetute richieste a un intermediario residente di interporre, senza giustificazioni plausibili, in una compravendita tra la società estera e la sua controparte che hanno autonomamente raggiunto un accordo. In questi casi l'intermediario esegue la transazione in nome proprio ma per conto della società estera di intermediazione mobiliare, acquistando il titolo dall'effettivo venditore e rivendendolo all'effettivo acquirente per la quantità nominale e il prezzo a cui essi si erano accordati;
- 1.7 trasferimento sistematico - con carattere periodico, costante e unidirezionale - di fondi di importo significativo derivanti dalle attività di intermediazione, mediante bonifici verso conti accesi presso intermediari esteri, ad esempio ubicati nel Paese d'origine della società estera di intermediazione mobiliare⁴ o in Paesi a rischio (cfr. par. 2.1).

2. *Profilo soggettivo*

Costituiscono fattori potenzialmente rappresentativi di un profilo di rischio soggettivo delle società estere di intermediazione mobiliare:

- 2.1 l'aver sede, succursali ovvero operatività prevalente in Paesi o territori:
- non ricompresi in quelli a regime antiriciclaggio equivalente stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - indicati dagli organismi internazionali competenti (es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale ovvero con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
 - caratterizzati da elevato rischio di riciclaggio in base alle risultanze dell'*assessment* interno svolto dall'intermediario residente;
- 2.2 l'assenza, nel Paese dove la società estera di intermediazione mobiliare ha sede o succursali operative, di un regime di vigilanza adeguato; tale circostanza è desumibile:
- dall'iscrizione, in base alla normativa nazionale, in albi o elenchi tenuti da organismi di autoregolamentazione locali in assenza di strumenti di controllo da parte delle autorità di vigilanza locali;
 - dall'impossibilità per le predette autorità di vigilanza di ottenere le informazioni necessarie a effettuare adeguate forme di supervisione su tali intermediari;
 - dalla ridotta entità del capitale sociale o della dotazione patrimoniale richiesta all'intermediario;
- 2.3 la presenza tra gli esponenti (rappresentante legale, socio, amministratore, delegato a operare e, se conosciuti, *trader*) di soggetti di nazionalità od origine italiana, specie se privi di giustificabile legame con il Paese estero ove la società ha sede od opera in misura prevalente;
- 2.4 la presenza nel capitale sociale di società fiduciarie o *trust*, che ostacolano il processo di adeguata verifica;
- 2.5 la ricorrenza tra le controparti operative della società estera di intermediazione mobiliare di soggetti con i quali l'intermediario residente non ha ritenuto di avviare ovvero ha interrotto i rapporti a motivo dell'elevato rischio di riciclaggio.

⁴ Tali trasferimenti potrebbero anche sottendere movimenti di fondi riferibili alla clientela della società estera di intermediazione mobiliare.